



Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2023 e l'importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:

- a) i dati fiscali delle fatture elettroniche ("dati fattura" come definiti al punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015;
- c) i dati indicati nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2023.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2. e 2.2., per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.2. Dati e informazioni di cui al punto 1.1. contenuti nelle comunicazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto;
- d) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs. n. 127 del 2015 e dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del 2007 aventi le seguenti nature:
 - i. imponibili;
 - ii. con applicazione del regime di inversione contabile (*reverse charge*) di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e all'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.1.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1. L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti comunicato ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.2. La stessa comunicazione di cui al punto 2.1. e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia *web* "Fatture e Corrispettivi", in cui sono resi disponibili:

- a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
 - i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione);
 - ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (*reverse charge*), per le quali il contribuente risulta debitore d'imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
- c) la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs. n. 127 del 2015 e dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del 2007 aventi le seguenti nature:

- i. attive imponibili;
 - ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (*reverse charge*) di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e all'articolo 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (*reverse charge*) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
- e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;
- f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali *online*” o “distributori carburanti”;
- g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (*reverse charge*).

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell'Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente, dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della l. n. 244 del 2007 e dal d.lgs. n. 127 del 2015 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l'esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679).

6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1., l'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il *set* informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia *web* "Fatture e Corrispettivi", al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.

6.7. L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.8. Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della l. n. 190 del 2014 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs. n. 127 del 2015 e ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del 2007 e i dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie.

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2. e 2.2. del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del citato d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43/2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante "*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*";

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette*";

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli*

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, recante *“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto *“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante *“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;*

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;*

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, avente ad oggetto *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”;*

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* (articolo 1, commi da 209 a 214);

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009 e successive modificazioni, recante *“Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”*;

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni, recante: *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante *“Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”*;

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, recante *“Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione”*;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, recante *“Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”*;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, recante *“Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”*;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 236086 del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, recante *“Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”*;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 228685 del 7 settembre 2021, recante *“Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n.*

99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante “*Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, recante “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*”;

Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e successive modificazioni, recante “*Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 ottobre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente